

Codice A1907A

D.D. 22 ottobre 2015, n. 691

**POR FESR 2007/2013 Asse I - attivita' I.4.1 "Accesso al credito delle Pmi" - "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi piemontesi mediante la costituzione del Fondo Tranché Cover Piemonte". Costituzione del Fondo e approvazione di Piano di attivita' e Accordo di Finanziamento.**

Premesso che:

Il Programma Operativo regionale 2007/2013, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" (il POR), si propone quale obiettivo strategico il rafforzamento della competitività del sistema economico e produttivo regionale mediante l'incremento della capacità delle imprese (segnatamente delle Pmi) di innovare e di assorbire nuove tecnologie, di migliorare le performances ambientali e ridurre il consumo di risorse naturali;

sul presupposto che l'accesso al credito è una condizione cruciale per le Pmi, specie in una fase di crisi economica come l'attuale, il POR si propone inoltre di fornire alle imprese strumenti di ingegneria finanziaria al fine di sostenere, oltre i ricordati investimenti per l'innovazione, la transizione produttiva e la crescita sostenibile del sistema produttivo piemontese, anche la prosecuzione dell'attività di imprese potenzialmente redditizie e la rinegoziazione di prestiti esistenti concessi a favore delle Pmi a condizione che, in tale ultimo caso, gli intermediari finanziari, beneficiari delle garanzie, emettano nuovi prestiti per il finanziamento di nuovi investimenti delle Pmi ivi incluso, se necessario, a quelle Pmi già beneficiarie di preesistenti prestiti;

ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie imprese, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;

le tradizionali difficoltà nell'accesso al credito delle Pmi sono attualmente aggravate, oltre che dagli effetti della crisi economica e finanziaria, dalle regole più restrittive derivanti dagli accordi in essere sul capitale delle Banche e dalle disposizioni previste dagli accordi di Basilea;

per tali motivi la Regione, nell'ambito del POR 2007/2013, ha attivato strumenti di ingegneria finanziaria di diversa natura finalizzati a favorire l'accesso al credito delle Pmi, in particolare agendo nell'ambito degli strumenti di garanzia dei Confidi;

l'incremento del tasso di decadimento dei finanziamenti, a causa del protrarsi dell'andamento congiunturale negativo, ha determinato un aumento delle sofferenze e degli incagli in capo agli intermediari finanziari, aggravando ulteriormente la difficoltà di erogazione di credito alle pmi e riproponendo pertanto l'esigenza che vengano intraprese urgentemente azioni immediate per non deprimere ulteriormente gli investimenti;

in tal senso, rilevata l'opportunità di attivare strumenti innovativi di mitigazione del rischio di credito che possano efficacemente integrare il panorama di interventi di sostegno all'accesso al credito ad oggi fruibili, la Giunta regionale con deliberazione n. 22-1949 del 31/07/2015:

- ha definito, mediante approvazione della scheda tecnica, i contenuti generali della "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi piemontesi mediante la costituzione del Fondo Tranché Cover Piemonte" (la Misura) da finanziarsi nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, Asse I - attivita' I.4.1 - Accesso al credito delle Pmi, assegnando alla stessa una dotazione finanziaria pari a € 12.000.000,00;

- ha istituito il "Fondo Tranché Cover Piemonte" (il "Fondo");

- ha dato atto che per la costituzione del suddetto Fondo si fa fronte mediante trasferimento della somma di € 12.000.000,00 dalla dotazione finanziaria della Misura, attivata nell'ambito dell'Attività I.4.1 del citato Asse I, "Fondo di garanzia per le Pmi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali", nell'ambito di una più generale rimodulazione delle dotazioni finanziarie di alcune misure incluse nell'Asse I del citato Programma Operativo Regionale;

- ha individuato Finpiemonte SpA (ente in house alla Regione istituito con L.r. n. 17/2007) quale soggetto gestore del predetto Fondo, presso il quale viene istituito con una dotazione di € 12.000.000,00;

- ha demandato alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale l'assunzione – nel rispetto in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di Fondi Strutturali – di tutti gli atti successivi e conseguenti, necessari all'attuazione della Misura, compresa la regolamentazione dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte Spa per la gestione del Fondo, l'approvazione del bando e degli altri atti necessari a dare attuazione alla Misura, l'autorizzazione a Finpiemonte di trasferire, ai fini della costituzione del Fondo Tranched Cover Piemonte le risorse dalla misura "Fondo di garanzia per le Pmi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali"; dovendo pertanto procedere, ai fini dell'attivazione della Misura in oggetto:

- alla costituzione del Fondo Tranched Cover Piemonte, di importo pari a € 12.000.000,00 autorizzando in tal senso, e in attuazione di quanto disposto dalla già citata D.G.R. n. 22-1949 del 31/07/2015, Finpiemonte Spa a trasferire la corrispondente somma dalla dotazione finanziaria della Misura del POR FESR 2007/2013 "Fondo di garanzia per le Pmi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali";

- all'approvazione del Piano di Attività e dell'Accordo di Finanziamento, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i.;

dato atto che:

gli aiuti che si generano nell'attuazione della presente Misura vengono integralmente trasferiti alle Pmi che beneficeranno della nuova finanza concessa e tali aiuti verranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, e nel rispetto delle linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti;

la costituzione del fondo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto la somma di € 12.000.000,00 risulta già essere stata impegnata a costituzione della dotazione finanziaria della misura "Fondo di garanzia per le Pmi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali" e trasferita a Finpiemonte Spa;

il Bando per l'accesso al Fondo Tranched Cover Piemonte verrà approvato con successiva determinazione dirigenziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti:

lo Statuto Regionale;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

il D. lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e la l.r. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

la L.R. n. 34 del 22 novembre 2004;

la l.r. n. 9 del 14/05/2015 (Legge finanziaria per l'anno 2015)

la l.r. n. 10 del 15/05/2015 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017)

la D.G.R. n. 22-1949 del 31/07/2015;

*determina*

per le motivazioni indicate in premessa e in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 22-1949 del 31/07/2015 :

- di costituire il Fondo Tranched Cover Piemonte presso Finpiemonte Spa, autorizzando a tal fine quest'ultima a trasferire la somma di € 12.000.000,00 dalla dotazione finanziaria della Misura “Fondo di garanzia per le Pmi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali” ai sensi di quanto disposto dalla Giunta con deliberazione n. 22-1949 del 31/07/2015;
- di approvare, quali allegati facenti parte integrante del presente provvedimento, il Piano di attività (All. 1) e l'Accordo di finanziamento (All. 2) afferenti il Fondo Tranched Cover Piemonte

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente”.

Beneficiario: beneficiari determinabili successivamente

Importo complessivo del contributo: importi diversi, determinati all'atto della concessione

Responsabile del procedimento: Giuliana Fenu


Norma di attribuzione: Por Fesr 2007/2013 Asse I Attività I.4.1.

Modalità: Bando

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Dott.ssa Giuliana Fenu

Allegato

	<p><b>Programma Operativo Regionale</b> <i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p><b>F.E.S.R. 2007/2013</b></p>	<p>Asse 1 “Innovazione e transizione produttiva”</p> <p>Misura I.4.1 “Accesso al credito delle PMI”</p>
---	---	---

### **Piano di Attività**

Adottato in applicazione dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE N.

DEL

## PIANO DI ATTIVITA'

### PER LA GESTIONE DELLA MISURA A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI PIEMONTESI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DEL FONDO TRANCHED COVER PIEMONTE

presentato ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i., successivamente modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione Europea del 29 novembre 2011, e basato sul documento "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le PMI piemontesi mediante la costituzione del Fondo Tranchè Cover Piemonte" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-1949 del 31 luglio 2015, parte integrante del presente Piano.

#### **A) La giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali**

Il Programma Operativo 2007/2013, finanziato dal FESR (P.O.R.), si propone quale obiettivo strategico il rafforzamento della competitività del sistema economico – produttivo regionale mediante l'incremento della capacità delle imprese (segnatamente delle piccole e medie imprese) di innovare e di assorbire nuove tecnologie, di migliorare le performances ambientali e ridurre il consumo di risorse naturali.

Sul presupposto che l'accesso al credito è una condizione cruciale per le MPMI che intendano effettuare investimenti produttivi, infrastrutturali, in ricerca ed innovazione, in efficienza energetica ed eco-innovazione, il P.O.R. prevede esplicitamente che, in base alle necessità che si dovessero verificare in fase di attuazione, potranno essere attivati e finanziati a valere sul Programma idonei strumenti di ingegneria finanziaria, fra i quali rientrano a pieno titolo le misure in grado di rendere più agevole alle MPMI l'accesso al credito mediante adeguati strumenti di garanzia, di primo o di secondo livello.

La crisi economica, i cui effetti sul sistema delle imprese sono lunghi dall'essere stati riassorbiti, ha infatti mutato significativamente il contesto nel quale agisce il sistema produttivo regionale, incidendo peraltro su settori (e su territori) già interessati da criticità strutturali. Ciò ha reso necessaria l'introduzione nel P.O.R. di strumenti di ingegneria finanziaria che consentano di ricreare le condizioni perché le MPMI presenti sul territorio possano acquisire le risorse necessarie ad investire, e i soggetti intenzionati a creare nuove imprese trovino disponibilità di credito a condizioni ragionevoli e siano in grado di fornire le garanzie richieste.

A tal fine è stato programmato l'ultimo obiettivo operativo dell'Asse I: l'attività 1.4.1 risponde all'esigenza di facilitare l'accesso al credito da parte delle MPMI che si trovano a dover affrontare le difficoltà di ricorso al sistema bancario appalesate nel sostenere gli investimenti produttivi, con particolare riguardo ad operazioni finanziarie volte al sostegno della ripresa economica.

L'importanza dell'attività di sostegno per il miglioramento della capacità di accesso al credito delle MPMI piemontesi in relazione al contributo fornito per il conseguimento degli obiettivi specifici dell'Asse e più in generale dell'obiettivo globale del P.O.R., va considerata tenendo conto del "carattere trasversale" degli strumenti di ingegneria finanziaria che possono essere attivati nell'ambito dell'attività 1.4.1 e che potranno riguardare tutte le MPMI piemontesi.

La collocazione di tale attività nell'ambito dell'Asse I appare la più pertinente poiché il risultato atteso è il miglioramento competitivo delle MPMI che si ottiene in via diretta mediante investimenti in infrastrutture e processi produttivi innovazione e, in via indiretta, mediante una stabilizzazione finanziaria delle stesse. Proprio la stabilizzazione finanziaria potrà creare le condizioni favorevoli per incoraggiare e promuovere gli investimenti coerenti con gli obiettivi fissati dall'Agenda di Lisbona che, diversamente, potrebbero essere ritardati o persino accantonati. Per conseguire tale stabilizzazione finanziaria, gli strumenti di ingegneria finanziaria devono poter operare sia a supporto degli investimenti riconducibili strettamente agli Assi I e II sia, più in generale, a sostegno di tutte quelle altre operazioni finanziarie che consentono alla MPMI di potersi mantenere efficiente nel ciclo produttivo e poter così dedicare una parte delle proprie risorse a rafforzare il proprio posizionamento competitivo sia mediante investimenti sia mediante operazioni finanziarie utili al proseguimento della fase di rilancio e crescita necessari in questa fase economica.

In tale ottica è stato attivato uno strumento di ingegneria finanziaria denominato "Fondo Tranché Cover Piemonte", mediante il quale potranno essere sostenute iniziative volte ad assicurare un più ampio accesso al credito per la creazione, crescita e sviluppo delle MPMI, nonché per la prosecuzione delle attività di imprese economicamente redditizie, attraverso la concessione di nuovi finanziamenti e linee di credito. Questa operazione verrà attuata nel rispetto dei termini previsti dal citato P.O.R.

Per l'attivazione e la gestione del Fondo si farà riferimento alle modalità previste dai Regolamenti comunitari n. 1083/2006 e n. 1828/2006 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione Europea del 29 novembre 2011 e dalle norme di attuazione del P.O.R.

I beneficiari degli interventi sono le MPMI.

## **B) Il mercato delle imprese in cui intende operare il Fondo**

L'intervento della Regione Piemonte persegue l'obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle MPMI ubicate ed operative sul territorio regionale nei settori ammissibili dal Reg. UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013, giudicate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie.

## **C) I criteri e le condizioni di assegnazione delle risorse del Fondo**

Il Fondo Tranché Cover Piemonte ha una dotazione finanziaria pari a € 12.000.000,00 ed opera attraverso la modalità della cartolarizzazione sintetica "tranché cover", con la costituzione di un pegno, tramite le risorse del Fondo stesso, a copertura delle prime perdite su portafogli di nuovi finanziamenti erogati, dalle banche selezionate mediante Avviso pubblico, alle MPMI piemontesi. La garanzia è prestata alle imprese beneficiarie a titolo gratuito e può coprire fino all'80% dei finanziamenti erogati.

### ***Linee di intervento e i finanziamenti ammissibili***

I finanziamenti ammissibili possono avere uno dei seguenti scopi:

- investimenti produttivi e infrastrutturali, per un'incidenza minima totale, all'interno del portafoglio, del 30%;
- fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità e capitalizzazione aziendale;
- riequilibrio finanziario, per un'incidenza massima, all'interno del portafoglio, del 10%.

### ***I soggetti richiedenti e definizione dell'aiuto.***

Possono partecipare all'Avviso pubblico ed essere selezionati come soggetti finanziatori le:

- banche italiane di cui al TUB;

- banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB;
- società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB.

Tali soggetti devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- possedere almeno uno sportello operativo per provincia nella Regione Piemonte;
- detenere al 30.06.2015 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 200 milioni di euro e, in sede di presentazione della domanda di accesso, impegnarsi a diffondere, con adeguate forme, l'intervento della Regione Piemonte e ad istituire almeno un Punto Informativo dedicato all'intervento.

L'aiuto a favore dei destinatari finali (MPMI piemontesi) consiste in una garanzia gratuita a copertura fino all'80% della perdita registrata sui finanziamenti erogati dai finanziatori.

L'aiuto è concesso ai sensi del Reg. UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 dicembre 2013.

Dovrà essere garantito che l'aiuto sia integralmente trasferito alle Pmi beneficiarie delle garanzie e che nessun vantaggio rimanga in capo ai Finanziatori, ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e alla prassi decisionale della Commissione europea;

### ***Requisiti delle PMI beneficiarie (destinatari finali)***

Possono beneficiare della garanzia le MPMI piemontesi che:

- siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come risultante da Documento Unico Regolarità Contributiva;
- non abbiano ricevuto aiuti in regime "de minimis" oltre le soglie previste dal Reg. UE n. 1407/13;
- non siano imprese in difficoltà;
- siano valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie.

### ***Operazioni ammissibili***

Sono ammissibili le operazioni finalizzate agli scopi di cui al precedente punto 2, con importo minimo di



€ 25.000,00 e massimo di € 1.000.000,00.

I finanziamenti devono avere natura chirografaria, non essere assistiti da garanzie reali e avere una durata minima di 18 mesi e massima di 60 mesi.

### ***Richiesta di ammissione al Fondo***

È prevista una procedura di selezione dei soggetti finanziatori, i quali devono presentare domanda di accesso mediante Avviso pubblico. Il Gestore provvede alla selezione dei candidati con il supporto di una Commissione di Valutazione.

I soggetti selezionati firmano un accordo convenzionale con il Gestore, in virtù del quale ricevono l'erogazione del "cash collateral" e si impegnano a costituire un portafoglio di finanziamenti rispettando le indicazioni dell'Avviso pubblico e ad operare nella gestione delle operazioni secondo quanto previsto dall'accordo convenzionale.

Successivamente è prevista la definizione di un bando informativo per le MPMI interessate, grazie al quale verrà data indicazione delle procedure da seguire per ottenere, dai soggetti finanziatori selezionati, i finanziamenti garantiti dal Fondo.

### ***Concessione della garanzia e costituzione del cash collateral***

In seguito alla sottoscrizione dell'accordo convenzionale, il Gestore provvede ad aprire un conto corrente vincolato presso il finanziatore e a versare le risorse finanziarie destinate alla costruzione del portafoglio (cash collateral), sottoscrivendo un contratto di pegno.

Il finanziatore seleziona le MPMI ammissibili secondo le indicazioni dell'Avviso e dell'accordo convenzionale ed informa tempestivamente il gestore, il quale provvede ad inviare alle imprese beneficiarie le comunicazioni di concessione delle garanzie e l'elemento di aiuto ESL.

### ***Attivazione della garanzia (escussione del pegno)***

L'attivazione della garanzia (escussione del pegno) è regolamentata da apposito contratto di pegno. Al verificarsi delle prime perdite sui finanziamenti in default il finanziatore, previo invio di apposita comunicazione al gestore, può procedere al prelievo dell'importo dal cash collateral costituito presso di lui. Ovviamente nel limite dell'80% su ogni finanziamento e dell'importo del cash collateral stesso. Il

finanziatore in ogni caso si impegna a portare avanti le idonee procedure di recupero sul finanziamento in default.

### ***I soggetti finanziatori e loro attività***

Possono partecipare all'Avviso pubblico ed essere selezionati come soggetti finanziatori le:

- banche italiane di cui al TUB;
- banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB;
- società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB.

Tali soggetti devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- possedere almeno uno sportello operativo per provincia nella Regione Piemonte;
- detenere al 30.06.2015 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 200 milioni di euro e, in sede di presentazione della domanda di accesso, impegnarsi a diffondere, con adeguate forme, l'intervento della Regione Piemonte e ad istituire almeno un Punto Informativo dedicato all'intervento.

I soggetti selezionati firmano con Finpiemonte un accordo convenzionale e un contratto di pegno, ricevendo l'erogazione di un cash collateral su conto corrente vincolato.

In base all'importo di detto cash collateral si impegnano a costituire, entro il 30 settembre 2016, un portafoglio di finanziamenti a favore delle MPMI piemontesi, secondo le indicazioni dell'Avviso pubblico e dell'accordo convenzionale, nonché ad attuare un adeguato trasferimento di informazioni a Finpiemonte relativo alle operazioni finanziate.

In caso di finanziamenti in default possono escutere il pegno, previa comunicazione a Finpiemonte e con l'impegno di proseguire le attività di recupero.

### ***Controlli***

Il gestore, anche su indicazione della Regione Piemonte, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli,

anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità nella gestione e realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo, sia presso i finanziatori che presso le MPMI beneficiarie.

#### **D) Costituzione e risorse del Fondo**

Il Fondo ha una dotazione di € 12.000.000,00 ed è costituito come capitale separato presso il soggetto gestore Finpiemonte S.p.A.

#### **E) La proprietà del Fondo e sua integrazione**

La proprietà del Fondo è della Regione Piemonte.

Il Fondo sarà alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze e da eventuali somme versate a titolo di quanto previsto dal Bando. In particolare, le somme assegnate ai Finanziatori maturano interessi di competenza del Fondo e che verranno girati a Finpiemonte sulla base delle disposizioni di cui alle convenzioni che verranno stipulate con i suddetti Finanziatori

#### **F) Attività del Gestore**

Il soggetto gestore è Finpiemonte S.p.A., società in house della Regione Piemonte.

Finpiemonte svolge le seguenti attività:

- definisce e pubblica l'Avviso pubblico per la selezione dei soggetti finanziatori e il Bando a favore delle MPMI;
- verifica la documentazione presentata e seleziona i soggetti finanziatori;
- costituisce i cash collateral presso i soggetti finanziatori, versando le somme su conti correnti

vincolati (curandone la contabilizzazione) e sottoscrivendo gli accordi convenzionali e i contratti di pegno;

- con il supporto dei soggetti finanziatori determina la concessione (e l'eventuale successiva revoca) delle operazioni ammissibili;
- con il supporto dei soggetti finanziatori monitora periodicamente l'andamento della costruzione dei portafogli;
- sottopone alla Direzione regionale competente la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultima;
- alle scadenze concordate trasmette alla Direzione regionale competente la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità e delle operazioni garantite;
- svolge attività di supporto tecnico nei confronti della Regione Piemonte in materia di garanzie alle MPMI, ivi inclusa l'informazione ai soggetti finanziatori e alle MPMI in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del Fondo;
- ottempera ad ogni altra attività necessaria per la gestione dello strumento di ingegneria finanziaria.

Permangono in capo alla Regione:

- l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto della presente convenzione (atti di definizione dei contenuti fondamentali della misura, atti di programmazione, bandi, ecc.), la definizione della dotazione finanziaria del Bando, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla Commissione U.E., fermo restando l'obbligo per l'affidataria di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'articolo 11 della Convenzione Quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte.

La Regione, la Commissione Europea e la Corte dei Conti delle Comunità Europee esercitano un potere di controllo sull'attività del Fondo ed in tale ambito hanno diritto di effettuare e di fare effettuare verifiche, anche ispettive, sull'attività del Gestore e presso i beneficiari.

<b>G) Durata del Fondo</b>
----------------------------

Il Fondo è attivato a decorrere dalla data del provvedimento di formale assegnazione, da parte della

Regione Piemonte, delle risorse.

Le garanzie sono accordate a far data dalla sottoscrizione degli accordi convenzionali con i soggetti finanziatori.

La concessione delle garanzie avviene secondo i termini stabiliti nell'Avviso pubblico e negli accordi convenzionali, ma non oltre il 30 settembre 2016.

La Direzione regionale competente è autorizzata a modificare tali termini in attuazione di disposizioni comunitarie, con particolare riferimento alle modalità di chiusura del periodo di programmazione del POR – FESR 2007 - 2013.

<b><i>H) Disposizioni di liquidazione del Fondo</i></b>
---

Alla cessazione del Fondo, la giacenza (anche presso i soggetti finanziatori) residua potrà essere destinata a nuove operazioni di garanzia; in alternativa, la rimanenza attiva potrà essere destinata ad iniziative di sviluppo delle MPMI piemontesi.

Si richiamano le disposizioni contenute negli Accordi di finanziamento.

	<p><b>Programma Operativo Regionale</b></p> <p><i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p><b>F.E.S.R. 2007/2013</b></p>	<p><b>Asse 1</b></p> <p><b>Innovazione e transizione produttiva</b></p> <p><b>Attività</b></p> <p><b>I.4.1 Accesso al credito delle PMI</b></p>
---	--	---

## ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Adottato in applicazione dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i

ALLEGATO 2 ALLA DETERMINAZIONE N.

DEL

## **ACCORDO DI FINANZIAMENTO**

PER LA GESTIONE DELLA MISURA A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI  
PIEMONTESI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DEL FONDO TRANCHED COVER PIEMONTE

presentato ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i., successivamente modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione Europea del 29 novembre 2011, e basato sul documento "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le PMI piemontesi mediante la costituzione del Fondo Tranchèd Cover Piemonte" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-1949 del 31 luglio 2015, parte integrante del presente Piano.

TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, in persona del Direttore pro tempore Dott.ssa Giuliana Fenu, nata a Torino il 24 aprile 1969, domiciliata per l'incarico presso la Regione Piemonte, Via Pisano 6, 10152, Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione);

e

FINPIEMONTE S.p.A – con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro 19.927.297,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale, Arch. Cristina Perlo, nata a Cuneo il 08 luglio 1956, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Valeria Insabella di Torino, in data 26 maggio 2015, rep. n. 3952, registrata a Torino in data 04 giugno 2015, n. 11331 e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2015, (nel seguito Finpiemonte);

di seguito, collettivamente, anche "le Parti"

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **PREMESSE**

- il presente "Accordo di Finanziamento" (di seguito Accordo) è adottato in applicazione dell'articolo 43 Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i, modificato dal successivo Regolamento (CE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011;

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010, la Regione e Finpiemonte in data 02.04.2010 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
  - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
  - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
  - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;
- Con D.G.R. n. 22-1949 del 31/07/2015, la Giunta regionale ha istituito il Fondo – di importo pari a € 12.000.000,00 - relativo alla "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le PMI piemontesi mediante la costituzione del Fondo Tranché Cover Piemonte ", da attivarsi nell'ambito dell'Asse I - Attività I.4.1 del Programma Operativo Regionale 2007/2013, finanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione", affidandone la gestione a Finpiemonte e disciplinandone criteri e modalità di gestione.
- Finpiemonte assume il ruolo di organismo intermedio ai sensi del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e s.m.i. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività di supporto alla struttura regionale, per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della misura I.4.1 Accesso al credito delle PMI – "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le PMI



piemontesi mediante la costituzione del Fondo Tranché Cover Piemonte “, (di seguito “Il Fondo”), nel rispetto del relativo Piano di Attività e delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

## DEFINIZIONI

Nella presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni:

**Aiuto:** indica l’agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dal beneficiario. La misura dell’intensità dell’aiuto è calcolato come Equivalente Sovvenzione Lorda

**Accordo Convenzionale:** indica l’accordo sottoscritto da Finpiemonte e Finanziatore, per la regolamentazione dei rapporti successivamente all’assegnazione del Cash Collateral

**Cash Collateral:** indica le risorse finanziarie del Fondo che Finpiemonte costituirà in pegno a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche junior del relativo Portafoglio

**Contratto di Pegno:** indica il contratto sottoscritto tra Finpiemonte e il Finanziatore, per la costituzione del pegno sul Cash Collateral a garanzia delle perdite registrate sulla Tranche junior del relativo Portafoglio. Il contratto sarà redatto secondo lo schema predisposto da Finpiemonte e sarà contestuale alla costituzione del Cash Collateral

**Finanziamenti:** indica i finanziamenti concessi alle Imprese da parte del Finanziatore secondo l’Accordo Convenzionale stipulato con Finpiemonte

**Finanziamento in default:** un Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell’Impresa, sia classificato dal Finanziatore come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 272 (Matrice dei Conti) del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2.

**Finanziatore:** indica il soggetto (banca o intermediario finanziario) che è stato individuato a seguito della selezione di cui all’Avviso pubblico e che concede i Finanziamenti alle Imprese

**Imprese:** indica le “MPMI”, secondo la definizione comunitaria (Regolamento UE n. 651/2014), aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte ed operanti nei Settori Ammissibili. Le imprese devono essere economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie

**Portafoglio:** indica l’insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore, successivamente all’assegnazione del Cash Collateral, aventi le caratteristiche e requisiti tali da poter costituire l’oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi della normativa vigente in materia di vigilanza prudenziale

**Tranche junior:** indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranché cover), la quota del Portafoglio che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo Portafoglio.

**Tranche senior:** indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranché cover) la quota del Portafoglio il cui rischio di credito rimane in capo al Finanziatore, avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla Tranche Junior.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti.

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Oggetto**

Finpiemonte è Gestore, nei termini e alle condizioni previste nel presente Accordo, del Fondo "Tranché Cover Piemonte".

La dotazione iniziale del Fondo è di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00).

Il Fondo è costituito come capitale separato presso il Gestore e gestito con contabilità separata (mediante specifico conto corrente dedicato): la contabilità separata consente di tenere distinte le risorse investite nel Fondo a valere sul P.O.R. F.E.S.R., da quelle di cui dispone il Gestore per le attività sue proprie.

Il Fondo costituisce il limite finanziario entro cui possono essere deliberate operazioni di garanzia.

L'intervento del Fondo si configura come aiuto alle Imprese erogato sotto forma di intervento di garanzia gratuito, nel rispetto del Reg. UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 dicembre 2013.

Il Fondo, costituito presso Finpiemonte, viene ripartito— al netto delle somme dovute a Finpiemonte a titolo di compenso e secondo quanto disposto all'art. 9 del presente Accordo - tra i Finanziatori selezionati mediante Avviso pubblico, secondo le indicazioni e le regole indicate nell'Avviso stesso, in un'ottica di massimizzazione dell'accesso al credito da parte delle MPMI piemontesi. Le somme assegnate, maturano interessi di competenza del Fondo e che verranno girati a Finpiemonte sulla base delle disposizioni di cui alle convenzioni che verranno stipulate con i Finanziatori

### **Art. 2 - Strategia d'investimento e programmazione**

Il Fondo sostiene l'accesso al credito delle imprese attraverso la modalità della cartolarizzazione sintetica "tranché cover" con la costituzione di un pegno a copertura delle prime perdite su Portafogli di nuovi Finanziamenti erogati dai Finanziatori alle Imprese.

La costituzione del pegno, che avviene tramite versamento di un Cash Collateral su un conto corrente remunerato presso il Finanziatore, può intervenire a copertura delle prime perdite, coprendo fino all'80% della perdita registrata su ciascun Finanziamento.

L'obiettivo della Misura è pertanto quello di favorire l'accesso al credito e l'erogazione di nuova finanza per le MPMI piemontesi, mediante la costituzione del Fondo di garanzia "Tranched Cover Piemonte". Nello specifico, si tratta di attivare uno strumento innovativo che consenta la costituzione di garanzie a copertura delle "prime perdite" registrate su classi segmentate di portafogli creditizi, costituiti da finanziamenti in favore delle MPMI del territorio piemontese. In sintesi, le finalità della Misura sono le seguenti:

- per le MPMI, l'aumento delle disponibilità di credito e la riduzione del costo del finanziamento;
- per i Finanziatori che erogano i finanziamenti, l'abbattimento dell'assorbimento patrimoniale e l'efficientamento dei rischi assunti, attraverso forme di protezione del credito.

I destinatari finali della misura sono MPMI secondo la definizione comunitaria (Regolamento UE 651/2014) aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte.

In particolare dovrà essere garantito che l'aiuto sia integralmente trasferito alle Pmi beneficiarie delle garanzie e che nessun vantaggio rimanga in capo ai Finanziatori, ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e alla prassi decisionale della Commissione europea;

Il Portafoglio di esposizioni creditizie deve essere costituito da un insieme di Finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) essere di nuova concessione e non essere collegati ad altri rapporti di finanziamento già in essere tra il Finanziatore e l'Impresa alla data della delibera di concessione, ad eccezione dei finanziamenti concessi per lo scopo di "riequilibrio finanziario"
- b) essere concessi ed erogati a favore di MPMI come definite nel Regolamento UE 651/2014;
- c) essere concessi ed erogati a favore di Imprese valutate economicamente e finanziariamente sane, potenzialmente redditizie, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Piemonte;
- d) essere concessi ed erogati a favore di Imprese aventi codice prevalente di attività ammissibile ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis);
- e) essere natura di finanziamento chirografario;
- f) essere di importo minimo pari a Euro 25.000 (venticinquemila/00) e massimo pari a Euro 1.000.000 (un milione/00);
- g) avere uno dei seguenti scopi:
  - investimenti produttivi e infrastrutturali, per un'incidenza minima totale, all'interno del Portafoglio, del 30%;
  - fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità e capitalizzazione aziendale;

- riequilibrio finanziario (per l'estinzione di linee di credito a breve e medio termine e l'adozione di piani di rientro dell'indebitamento), per un'incidenza massima totale, all'interno del Portafoglio, del 10%;

h) essere utilizzati, successivamente all'erogazione, esclusivamente per lo scopo previsto;

i) aventi durata:

- minima di 36 mesi e massima di 60 mesi, più eventuale preammortamento ordinario fino al termine del periodo di ramp-up, per investimenti produttivi e infrastrutturali, capitalizzazione aziendale, riequilibrio finanziario;
- minima di 18 mesi e massima di 36 mesi, più eventuale preammortamento ordinario fino al termine del periodo di ramp-up, per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;

j) non essere assistiti da garanzie reali;

Il Portafoglio di esposizioni creditizie è suddiviso in due classi:

- Tranche junior: esposta al rischio di prima perdita del Portafoglio;

Tranche senior: esposta ad un grado di subordinazione minore nel sopportarle perdite rispetto alle tranche junior.

In ogni caso Finpiemonte si impegna a seguire la seguente strategia di intervento, anche ai sensi dei criteri approvati con DGR n. 22-1949 del 31/07/2015 e delle disposizioni contenute nel Bando che disciplina l'accesso al Fondo.

### **Art. 3 - Attività affidate a Finpiemonte (Attuazione)**

Finpiemonte si impegna a gestire per conto della Regione Piemonte attività strumentali e connesse alla gestione della Misura, quali la predisposizione dell'Avviso di selezione e la gestione della procedura di assegnazione dei lotti finanziari, la verifica di ammissibilità dei Portafogli e dei relativi Finanziamenti, i controlli e il monitoraggio, i rapporti con i Finanziatori e le Imprese, il tutto secondo il Piano di Attività approvato.

L'attività di gestione del Fondo è assicurata da Finpiemonte con le proprie strutture.

Finpiemonte opera in conformità al Piano di Attività approvato dalla Regione, anche nel rispetto di quanto richiesto all'art. 43, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i.

Per accedere alla selezione di cui all'Avviso pubblico, i soggetti partecipanti devono presentare, congiuntamente, un'istanza di manifestazione di interesse e la proposta di accordo di portafoglio, secondo gli schemi messi a disposizione dal Gestore sul proprio sito web.

A Finpiemonte spetta l'esercizio delle funzioni e l'espletamento delle attività di seguito elencate:

- a) Gestione dei procedimenti di valutazione delle istanze e delle proposte di accordo di portafoglio finalizzati alla definizione di una graduatoria di merito per l'assegnazione delle risorse finanziarie. Tale valutazione è articolata nelle seguenti attività:
  - ✓ Ricevibilità dei plichi con verifica delle modalità di invio, della presenza di tutta la documentazione e le firme autografe ove previste degli allegati obbligatori;
  - ✓ Ricevibilità delle istanze di manifestazione di interesse;
  - ✓ Ammissibilità dell'istanza di manifestazione di interesse (requisiti dei soggetti proponenti);
  - ✓ Ricevibilità delle proposte di accordo di portafoglio;
  - ✓ Ammissibilità delle proposte di accordo di portafoglio (verifica caratteristiche del portafoglio);
  - ✓ Assegnazione dei punteggi alle proposte di accordo di portafoglio
- b) Assegnazione de Cash Collateral:
  - ✓ Redazione di una graduatoria di merito e assegnazione dei Cash Collateral;
  - ✓ Pubblicazione dell'esito della graduatoria e invio ai soggetti richiedenti della comunicazione di assegnazione provvisoria corredata da fac simile di Accordo Convenzionale;
  - ✓ Entro 20 gg dalla pubblicazione della graduatoria i soggetti aggiudicatari devono sottoscrivere l'apposito Accordo convenzionale.
- c) Stipula del contenuto dell'Accordo Convenzionale.
- d) Costituzione del Cash Collateral
- e) Sottoscrizione del Contratto di Pegno
- f) Predisposizione e pubblicazione del bando informativo per le Imprese interessate alla garanzia prestata dal Fondo
- g) Ricezione e verifica della documentazione prodotta dai Finanziatori, nel rispetto degli Accordi Convenzionali;
- h) Comunicazione alla Regione della rendicontazione relativa alle operazioni effettuate in conformità a quanto stabilito all'art. 26 della Convenzione Quadro.
- i) La collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività, sia di informazione e pubblicità del POR FESR, che di valutazione in itinere ed ex post degli interventi del Fondo – fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste, ecc.
- j) Gestione di eventuali attività stragiudiziali o giudiziali, nei rapporti con i Finanziatori e le Imprese,

fatta salva la facoltà della Regione di intervenire 'ad adiuvandum' e di costituirsi parte civile nel giudizio penale

- k) Ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito del presente Accordo
- l) Trasmissione entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione regionale competente della situazione contabile del Fondo, della rendicontazione delle disponibilità e delle insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e dell'ammontare delle commissioni e delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi, secondo lo schema che verrà fornito dalla Direzione regionale sopra indicata; nelle rendicontazioni dovranno trovare specificazione i casi di insinuazione nelle procedure concorsuali o fallimentari ed i relativi esiti, le perdite da insolvenze, gli indebiti in sofferenza e quelli che non è stato possibile recuperare in tutto o in parte (descrivendo, in tali ultime ipotesi, i tentativi di recupero esperiti e le ragioni del mancato o parziale recupero)
- m) Garantire alla Direzione regionale competente adeguata informativa in merito agli impegni assunti, onde consentire l'eventuale trasferimento delle risorse non impegnate, in relazione alle effettive esigenze di utilizzo
- n) Svolgimento di attività di supporto tecnico nei confronti della Regione Piemonte in materia di garanzie alle PMI, ivi inclusa l'informazione ai Finanziatori ed alle Imprese in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del Fondo.

#### **Art. 4 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

Permangono in capo alla Regione:

- l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto della presente convenzione (atti di definizione dei contenuti fondamentali della misura, atti di programmazione, bandi, ecc.), la definizione della dotazione finanziaria del Bando, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla Commissione U.E., fermo restando l'obbligo per l'affidataria di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'articolo 11 della Convenzione Quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte.

La Regione, la Commissione Europea e la Corte dei Conti delle Comunità Europee esercitano un potere di controllo sull'attività del Fondo ed in tale ambito hanno diritto di effettuare e di fare effettuare verifiche, anche ispettive, sull'attività del Gestore e presso i beneficiari.

#### **Art. 5 – Fondo. Risorse (Politiche atte a consentire un'uscita eventuale delle risorse pubbliche dal Fondo)**

La Regione, in applicazione di quanto stabilito con DGR n. 22-1949 del 31/07/2015 autorizza Finpiemonte a trasferire su apposito conto corrente bancario, le apposite somme stanziare per euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00).

Finpiemonte si impegna a gestire il Fondo con una propria contabilità separata e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento una analisi comparativa dei contributi concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale del Fondo, evidenziando anche i destinatari delle risorse, nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili e altri proventi.

Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Periodicamente, la Direzione Competitività del sistema regionale verifica la consistenza del Fondo, potendo disporre il trasferimento delle risorse dal Fondo ad altri fondi di ingegneria finanziaria al fine di ottimizzarne l'utilizzo, tenuto conto della natura POR-FESR di dette risorse.

La dotazione del Fondo è investita secondo criteri prudenziali e modalità che ne consentano un'adeguata remunerazione ed una mobilitazione immediata.

## **Art. 6 –Disposizioni per il controllo e l'attuazione, attivazione della garanzia (escussione del pegno), attività di gestione e recupero crediti, controlli, pubblicazione ed informazioni**

### **Attivazione della garanzia (escussione del pegno)**

L'attivazione della garanzia (escussione del pegno) è regolamentata da apposito Contratto di Pegno. Al verificarsi delle prime perdite sui Finanziamenti in default il Finanziatore, previo invio di apposita comunicazione al Gestore, può procedere al prelievo dell'importo dal Cash Collateral costituito presso di lui. Ovviamente nel limite dell'80% su ogni Finanziamento e dell'importo del Cash Collateral stesso. Il Finanziatore in ogni caso si impegna a portare avanti le idonee procedure di recupero sui Finanziamenti in default.

### **Attività di gestione e recupero dei crediti**

I Finanziatori, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'Avviso pubblico e delle disposizioni di legge applicabili in ragione della concomitante natura pubblica delle risorse ricevute, della loro destinazione e del servizio inerente al relativo recupero, svolgerà l'ordinaria attività di gestione e recupero dei crediti derivanti dai Finanziamenti, nei modi e nei tempi valutati opportuni compatibilmente con la normativa vigente e in linea con le proprie policy interne.

A tal fine, Finpiemonte con la stipula dell'Accordo Convenzionale conferirà ai Finanziatori mandato senza

rappresentanza per il recupero delle somme escusse, in forza del quale i Finanziatori promuoveranno tutte le azioni anche nell'interesse di Finpiemonte.

#### **-Pubblicazione ed informazioni-**

Finpiemonte provvede a rendere disponibile tutta la documentazione di cui al Fondo per la consultazione sul proprio sito internet [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it).

#### **Art. 7 – Durata**

Il Fondo è attivato a decorrere dalla data del provvedimento di formale assegnazione, da parte della Regione Piemonte, delle risorse del Fondo

Le garanzie sono accordate a far data dalla sottoscrizione degli accordi convenzionali con i soggetti finanziatori.

La concessione delle garanzie avviene secondo i termini stabiliti nell'Avviso pubblico e negli accordi convenzionali, ma non oltre il 30 settembre 2016.

La Direzione regionale competente è autorizzata a modificare tali termini in attuazione di disposizioni comunitarie, con particolare riferimento alle modalità di chiusura del periodo di programmazione del POR – FESR 2007 - 2013.

#### **Art. 8 – Modalità di svolgimento dell'affidamento. Norma di Rinvio**

Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto del Bando e dal Piano di attività, approvati dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale, e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

In particolare, considerato che la garanzia è rilasciata dai soggetti finanziatori alle Pmi ai sensi del Reg. UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 dicembre 2013, Finpiemonte acquisisce dai soggetti finanziatori tutti i dati e le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del citato regolamento "de minimis" siano state soddisfatte con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de



minimis» ricevuti dalle singole imprese.

La Regione – Direzione Attività Produttive si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

### **Art. 9 – Costi delle attività - Corrispettivo**

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l'IVA, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro ed in conformità con i principi di sana gestione finanziaria. Il corrispettivo deve essere dettagliato in apposito preventivo di spesa, con evidenza delle attività di cui all'art. 3 della presente Accordo.

I costi di gestione devono obbligatoriamente essere ricompresi nei limiti dell'art. 43, IV comma del Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i, ai sensi del quale i costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, il 2% del contributo del P.O.R. F.E.S.R.

Finpiemonte presenterà annualmente un preventivo di spesa e un dettagliato consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente Accordo, fermo restando i limiti previsti dall'art. 43 del Regolamento (CE) N. 1828/06 come modificato dal Regolamento (CE) n. 846/09 e salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro. Al fine della corresponsione di detti conguagli, Finpiemonte informerà la Regione qualora il consuntivo di spesa raggiunga l'importo del corrispettivo pattuito e, in tale evenienza, predisporrà un elenco delle attività residue da svolgere, con relativa quantificazione delle risorse finanziarie necessarie.

La copertura del corrispettivo è assicurata dai frutti civili eventualmente maturati dalla dotazione del Fondo ovvero, nel caso in cui detta evenienza non si verificasse o non fosse sufficiente, dalla dotazione stessa conferita allo strumento di ingegneria finanziaria.

Il pagamento verrà effettuato mediante autorizzazione della Regione al prelievo dal bilancio del Fondo, a seguito di emissione di regolare fattura e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta. Art. 10. – Sorveglianza dell'attuazione

Finpiemonte, anche su indicazione della Regione Piemonte, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità nella gestione e realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo, sia presso i finanziatori che presso le MPMI beneficiarie.

**Art. 11. – Disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.**

La proprietà del Fondo è della Regione Piemonte.

Il Fondo potrà subire incrementi o decrementi secondo quanto previsto dal Bando e dall'articolo 23 della Convenzione Quadro.

In caso di revoca o di avvenuta cessazione dell'operatività del Fondo, Finpiemonte redigerà una rendicontazione finale che dovrà essere trasmessa alla Regione, la quale indicherà a Finpiemonte le modalità di restituzione o di diverso utilizzo delle risorse residue.

Successivamente alla chiusura dell'operatività del Fondo ed alla restituzione dell'importo residuo del Fondo, le somme che i Finanziatori dovessero recuperare a chiusura delle azioni giudiziali/stragiudiziali, ovvero tramite transazione, dedotte le spese legali sostenute, sono versate dai Finanziatori direttamente alla Regione; qualora fossero versate a Finpiemonte, quest'ultima è tenuta a riversarle immediatamente alla Regione.

Alla cessazione del Fondo, la giacenza residua potrà essere destinata a nuove operazioni di garanzia.

#### **Art. 12 – Modalità di revisione del contratto**

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

#### **Art. 13 – Revoca dell'affidamento**

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 14 - Risoluzione del contratto**

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 – Rinvio**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 16 - Registrazione in caso d'uso**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

#### **Art. 17 – Foro Competente**

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, \_\_\_\_\_

Finpiemonte S.p.A.

Regione Piemonte

Il Direttore Cristina Perlo

Il Direttore Giuliana Fenu